APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI REGOLARI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI DEL BRASILE, CONCLUSO A ROMA IL 25 GENNAIO 1951

Art. 15

Il presente Accordo entrera' in vigore subito dopo che siano state ottemperate le disposizioni costituzionali delle due Parti Contraenti. Immediata notifica di tale adempimento sara' data da ciascuna Parte Contraente all'altra.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo a vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, addi' 25 gennaio 1951 in doppio originale, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facendo egualmente fede.

Per il Presidente della Repubblica degli S. U. del Brasile CARLOS ALVES DE SOUZA

Per il Presidente della Repubblica italiana SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Versione in vigore dal 7 agosto 1952, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951
Estremi	Legge 27 maggio 1952, n. 899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-relativo-ai-trasporti-aerei-1952/art-15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it